

**Impiego pubblico - impiegati dello stato - collocamento a riposo – Corte di Cassazione
Sez. L, Sentenza n. 12488 del 17/06/2015**

Dipendenti con massima anzianità contributiva al 31 dicembre 2011 - Risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008 - Legittimità - Fondamento.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12488 del 17/06/2015

In tema di collocamento a riposo d'ufficio nel lavoro pubblico contrattualizzato, qualora il dipendente, alla data del 31 dicembre 2011, abbia maturato i requisiti dei 65 anni di età ovvero di 40 anni di contribuzione ovvero, ancora, abbia raggiunto "quota 96" ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), della legge 23 agosto 2004, n. 243, come novellato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, trova applicazione il regime pensionistico previgente alla riforma attuata con l'art. 24 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge 22 dicembre 2011, n. 214, come interpretato dall'art. 2, commi 4 e 5, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, conv. in legge 30 ottobre 2013, n. 125, sicché è legittima la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 72, comma 11, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in legge 6 agosto 2008, n. 133.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12488 del 17/06/2015